



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al Sig. Presidente del Consiglio Nazionale
dei Geologi

OGGETTO: richiesta di parere relativo alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Regione [REDACTED] – quadriennio [REDACTED]. Rif. m_dg.DAG.
[REDACTED]

Con la richiesta in oggetto, Il Presidente del Consiglio Nazionale [REDACTED] riferisce:

- 1) che il Consiglio dell'Ordine [REDACTED] ha un solo iscritto alla sezione B dell'albo che, alla data di indizione delle elezioni per il rinnovo dello stesso, ricopre la carica di consigliere nazionale;
- 2) che l'**art. 5 comma 3 DPR n. 169/2005** (Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali, applicabile al caso di specie ex art. 1) prevede che *“Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere del consiglio territoriale sono incompatibili. L'opzione per una delle due cariche è esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In mancanza di opzione l'interessato decade dalla carica di membro del consiglio nazionale”*, sì da non contemplare né una ipotesi di ineleggibilità né di incandidabilità, ma di mera incompatibilità, con facoltà di opzione per una delle due cariche entro il termine indicato;
- 3) che alla stregua dell'**art. 3 comma 18 DPR n. 169/2005** cit., secondo cui *“Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile”*, sì che l'iscritto alla sezione B dell'albo deve essere inserito tra gli eleggibili, anche in assenza di una candidatura, *“non potendo ritenersi che abbia implicitamente optato per una delle due cariche”*;
- 4) che l'**art. 2 comma 5 DPR cit.** non contempla l'ipotesi della sostituzione dell'iscritto alla sezione B dell'albo eventualmente eletto alla carica di consigliere dell'ordine regionale e che opti per la carica di consigliere nazionale nel caso in cui non vi siano altri candidati non eletti alla medesima sezione dell'albo.

Chiede, pertanto, un parere a questo Ministero in ordine, in particolare, alla corretta composizione del Consiglio con iscritti alla sezione A in numero pari a 8 o a 9 membri, ferma restando che, nel frattempo, l'ordine dovrà ritenere eleggibile l'unico iscritto alla sezione B.

Invero, circa l'eleggibilità a consigliere dell'ordine regionale dell'unico iscritto alla sezione B dell'albo deve da subito ritenersi corretta l'interpretazione data al riguardo da codesto Consiglio Nazionale, giacché è proprio l'art. 3 comma 18 DPR n. 169/2005 su richiamato a contemplare l'ipotesi della eleggibilità di tutti gli iscritti alla detta sezione B nell'ipotesi di assenza di candidature e non risultando altri iscritti.

Parimenti corretta deve ritenersi l'interpretazione secondo cui la disposizione normativa di cui all'art. 5 comma 3 DPR cit. non preveda né una ipotesi di ineleggibilità né di incandidabilità, ma esclusivamente di eventuale incompatibilità al momento della elezione a consigliere regionale per chi è già consigliere nazionale, con diritto ad optare per l'una o per l'altra carica entro due giorni dalla proclamazione.

Questo Ministero, infine, ritiene doveroso rilevare che, nel caso in cui l'unico iscritto alla sezione B dell'albo del Consiglio regionale abbia optato per la carica di consigliere nazionale, il numero dei componenti del consiglio regionale non può essere ridotto da 9 a 8 solo perché non vi siano iscritti alla sezione B dell'albo. In tale ipotesi, infatti, il nono componente non potrà che essere preso nell'ambito degli iscritti della sezione A (primo dei non eletti) in analogia con il comma 5 dell'art. 2 DPR cit. secondo cui "Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo".

Il detto numero dei componenti del Consiglio regionale, infatti, è previsto dall'art. 2 comma 1 DPR cit. in termini dispari, in tutte le ipotesi contemplate nelle lettere da a) a d) nel menzionato comma 1, evidentemente per garantire le esigenze di operatività del Consiglio, che verrebbero meno qualora i componenti dello stesso rimanessero in numero pari, potendo impedire il formarsi di una maggioranza a seguito di una votazione che la richieda.

Confidando di avere fornito sufficienti delucidazioni sulla vicenda in oggetto, si rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento ritenuto opportuno.

Roma, 28 maggio 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo

